

Attuazione della Direttiva Uccelli a Malta

Giovanni Grixti
Roma 29.X.19

1

Recepimento

- Prima che Malta facesse parte dell'UE:
**Protection of Birds and Wild Rabbit
Regulations – Legal Notice 146 of 1993**
- Sostituito con il:
**Conservation of Wild Birds
Regulations – Legal Notice 79 of
2006 (SL 549.42) [CWBR]**

2

Avviso Legale 79/2006 (“Regolamento”)

- Strumento di recepimento Dir 79/409/EC – 2 aprile 1979
- Introduzione dell’*carnet de chasse per controllare i limiti di borsa*
- Modificato tramite:
 - AL 39, 280 e 426/2007 (sostanziali)
 - AL 30/2009, 283/2010
 - AL 82 e 421/2011
 - AL 267/ 2012, 341 e 402/2013

3

- AL110 e 252/2014
- AL 281/2015
- AL 69/2016
- AL368/2018

- Interpretazione
- Cambiamenti negli Allegati
- Penali

4

- Recepimento fatto in piena osservanza della Direttiva
- Nessuna obiezione dalla Commissione a che riguarda mancanza di recepimento di qualche disposizione della Direttiva
- Possibilmente prevede per ulteriori obblighi

5

- Articoli 2, 3 e 4 Dir
- Prima parte del Regolamento si tratta della conservazione tenendo conto le specie minacciate di sparizione, specie vulnerabili a modifiche del loro habitat *et seq* per Article 4 Dir e stabilisce una lista d'uccelli selvatiche soggetto di misure speciali di conservazione.

6

- Obbliga 'l Ministro di pubblicare una lista di siti classificati come zone di protezione special.
- AL 39/2007 infatti designa 5 spiagge sulla costa occidentale e una sulla costa nord di Malta e 5 spiagge a Gozo come aree proibite per la "cattura", in qualsiasi modo, degli uccelli.

7

- Allego V identifica e dichiara 22 santuari per uccelli tra cui l'isola di Comino l'isola di Filfla.
- Introduzione del *Carnet de Chasse*
 - Limiti di borsa, conoscenza dei tipi ..
 - In media solo conformita' del 10%
 - Susseguentement sostituito con un sistema d'informazione in tempo reale via mezzi telefonici.

8

- Stabili' un divieto generale di cacciare o di catturare uccelli di qualsiasi specie allo stato selvatico;
- Divieto di cacciare o catturare uccelli protetti , i nidi e le uova o di disturbarli durante il periodo di riproduzione e di detenere le specie, vivi o morti o qualsiasi campione o parte di qualsiasi uccello elencato negli Allegati II o III.
- Restrizione sull'importazione

9

Metodi proibiti di cattura

- Reg 7 in pieno rispetto dell'Articolo 8 Dir proibisce metodi di cattura in forma in massa o non selettiva con metodi in rassegna nell'Allegato IV Dir. Provvede ulteriormente contro:
 - Esche avvelenate o d'effetto sedattivo
 - Apparecchi di elettrocuzione
 - L'uso di qualsiasi gas
- Le **Licenze**

10

Restrizioni

- Documenti da portare
- Dimesione del piombo
- Presunzione – possesso di specie protetti o qualsiasi parte derivante.

11

Penali

- Presunzioni di colpa
- Multe amministrative
- Penali

(Materie di discussione in seguito)

12

Casi dinanzi alla CGUE

**Caso C-76/08 *Commissione v. Malta*
(EU:C:2009:535)**

Caccia primaverile per quaglie (*Coturnix Coturnix*) (Galliformes) e tortore (*Streptopelia turtur*) (Columbiformes).

13

La Commissione ritiene:

- Dichiarare una stagione di caccia durante il periodo migratorio primaverile tra il 2004 and 2007 Malta era inadempiente ai suoi obblighi ai sensi dell'Article 9(1) CD 79/409/EEC

14

Argomenti del Gov. maltese

- L'Article 9(1)(c) consente agli SM di derogare agli Articoli 5 a 8 *in assenza di una soluzione soddisfacente* e tali condizioni siano state soddisfatte;
- *Nessun altra soluzione soddisfacente per la questione di caccia primaverile di tale spece* a causa del numero limitati di uccelli disponibili durante la stagione autunnale a causa delle caratteristiche particolari delle isole di Malta;

15

- Il caso C-182/02 *Ligue pour la protection des oiseaux and Others* [2003] – Article 9(1) consente la caccia durante un periodo quando, in principio, e' proibito;
- La stagione di caccia autunnale per le due specie non costituisce una soluzione soddisfacente visto il numero ristretto d'uccelli che attraversano Malta durante quell'periodo dell'anno risultando in una cattura limitata.

16

Fatti pertinenti:

- Entrambi uccelli sono elencati nell'Allegato II come specie che possono essere cacciati secondo la legislazione nazionale per Articolo 7 Dir.
- I periodi di cattura sono limitati, oltre che cio' accade durante un periodo in cui gli uccelli sono piu' vulnerabili: durante la migrazione di ritorno verso le aree di nidificazione, riproduzione e allevamento dei pulcini.

17

CGUE

- Art 7(1) permette la caccia d'uccelli elencati in Allegato II;
- Art 7(4) – re specie migratorie, SM devono accertarne che non siano cacciate durante il ritorno ai loro luoghi di nidificazione;
- Le due specie sono soggetto di Articoli 7(1) e 7(4) in principio non possono essere cacciati durante loro ritorno pero' soggetto alla deroga Art 9(1) e secondo le norme della Direttiva;

18

- Re: *nessun'altra soluzione soddisfacente* in 9(1): ritiene che quel requisito non e' scontato quando l'attivita' venatoria sooggetto di deroga coincide, senza esserne bisogno, con un periodo che la Dir mira a proteggere in modo particolare.
- Non esiste quella esigenza se la solo ragione per la deroga e di prolungare la stagione autunnale di caccia proprio nel momento quando questi uccelli sono presenti in aree quando e autorizzata la caccia anche se in quantita' considerevolmente .../...

19

../..inferiore che in primavera, **purche' la quantita' non sia irrilevante;**

- La presenza delle specie in autunno non e' sufficiente da considerare come se ci sia un'altra soluzione soddisfacente nell-ambito 9(1);
- 'Soluzione soddisfacente ' non e' destinato a impedire l'uso della deroga ma di consentirne l'uso per quanto necessario - bilancio

20

- Secondo I documenti presentati, catturati solo un numero irrilevante;
- Solo una parte ristretta del territorio maltese frequentata da questi due specie e la migrazione accade nel fine d'agosto e settembre;
- Secondo i documenti non era dimostrato che la popolazione era sotto livelli soddisfacenti;
- Conseguentemente: la caccia durante l'autunno non costituisce un'altra soluzione soddisfacente;

21

Pero'

- La deroga dev'essere proporzionata alle esigenze che lo giustificano;
- Ezaminato il principio fondamentale UE della proporzionalita';
- **In conclusione:** La proroga dell'attivit  venatoria (2 mesi in primavera) durante il ritorno in aree di nidificazione non costituisce un'adeguata soluzione in modo proporzionata con l'obiettivo della Direttiva di conservare le speci .

22

- L'autorizzazione all'apertura della caccia primaverile per quaglie e tortore per diverse settimane ogni anno tra il 2004 e il 2007 non ha rispettato le condizione di 9(1) secondo 'l principio di proporzionalita'.

23

Effetti:

- Non esclusa la possibilita' di caccia primaverile – la sentenza fa riferimento a **durata eccessiva**
- Malta riduce in modo drastico la stagione per un massimo di tre settimane
- Susseguente alla classifica di Tortore come specie a livello vulnerabile presso IUCN , stabilito un moratorium a maggio 2016 per altre deroge di caccia primaverile per questa specie

24

- **Niente piu' deroghe per caccia primaverile per Tortore dal 2017**
- La caccia primaverile per quaglie prevale in forza di deroghe annuali fra il 10 aprile fino al 30 aprile in 2019 soggetto a limiti di borsa di 5000 uccelli - AL 64 of 2019

25

- **Caso C-557/15 Commissione v. Malta (EU:C:2017:613)**

Caso che riguarda la cattura ("**trapping**") di sette specie di fringuelli selvatiche con uso di reti nel 2014

Mancanza di adempimento con Dir 2009/147/EU

26

- Specie non presente nell'Allegato II
- Uso di reti per la cattura e' espressamente proibito per Article 8 insieme all'Allegato IV, para (a)
- Procedure sulle premesse d'inadempimento delle condizioni cumulative Art 9(a)(c) – che permette deroghe “*in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo*”

27

la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantita'.

- Malta non e' risucita' a mostrare che non ci sia un'altra soddisfacente soluzione nei termini del Art 9(1)(c);
- “piccole quantita'” secondo 9(1)(c) – qualunque campione meno di 1% della popolazione annuale di mortalita' per quella specie – **Caso C-164/09 Comm v. Italy**;

28

Conclusione

- Non e' riuscita a mostrare in modo sufficiente che la deroga "*ha reso possibile di accertare il mantenimento della popolazione di quei speci a livello soddisfacente*"
- I limti borsa per ciasuno delle sette specie erano inaffidabili, consegwentemente inefficaci per mostrare le origini – criterio in 9(1)(c) "piccole quantite" non raggiunto

29

- Rigwardo "uzu giudizioso", "judicious use" – ritenuto: che secondo il caso *Ligue case* e *WWF Italy*, quando non risulta il-criterio "piccole quantita", l'espoltazione degli uccelli per mezzo di cattura a reti per ragione di ricreazione non puo' essere considerato come uzo giudizioso nei termini del Articolo 9(1)(c) Dir 2009/147.
- Rigettato l'argomento che le reti in questi casi siano state "selettive"

30

Nessuna decisione riguardante la contenzione base:

Se il *rationale* di una deroga, cioè la cattura in stato vivente e la detenzione delle specie in Allegato II “è una fine in se stessa” per motivi di ricreazione, può, possibilmente essere permesso nei termini del 9(1)(c). La Commissione era del ragionamento che nel caso *Ligue*, la Corte aveva solamente accettato in principio “che la cattura e la vendita di uccelli selvatiche con l’intendimento di .../...

31

.../... detenerli per uso di esche dal vivo o per motivi di ricreazione nei fieri e nei mercati ” o “ per facilitare gli ammiratori di mantenere i livelli delle loro voliere” possono essere considerate uso giudizioso nei termini 9(1)(c).

- Secondo Malta – motivo di proteggere una tradizione nazionale antica e’ ben integrata. Un programma d’allevamento in cattività – propone una soluzione parziale - non affronta l’elementi “di catturare” – nessuna decisione su questo argomento.

32

Effetti:

- La Corte accolse la domanda della Commissione secondo cui Malta non avrebbe fornito prove che la deroga fosse stata utilizzata “in condizioni rigidamente controllate” nei termini 9(1)(c).
- **Fine della tradizione della cattura di questi speci.**

33

Giurisprudenza nazionale

- Strade o passaggi agricoli o di campagna
- Cospirazione
 - Aiuto dai compagni per mezzi telefonici
 - Informazione di presenza di uccelli
 - Elemento intenzionale
 - Possesso di arme o munizione fuori dal coperchio
 - Caccia fuori orario
 - Caccia/ cattura da proprietà di terzi

34